

TI_GERICHTE 11.2000.73 vom 31. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.73

FR: TI_GERICHTE 11.2000.73 du 31 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.73 del 31 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

a/b tit. fin. CC; Reusser, Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 210 n. 127); che la giurisdizione del Pretore a trattare casi come quello in esame è pertanto data (art. 97 n. 1 CPC); che nel nuovo diritto, in verità, la legittimazione a chiedere una modifica della sentenza di divorzio compete non solo ai genitori e all'autorità tutoria, ma anche al figlio (art. 134 cpv. 1 CC), sicché ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità dell'appello qualora fosse proposto dal figlio; che, sia come sia, in concreto il quesito può rimanere aperto, la legale dichiarando di agire bensì su incarico di _____, ma non per conto o nell'interesse del bambino, bensì in nome e come patrocinatrice della madre defunta; che, d'altro lato, il diritto di essere sentito garantito al figlio dalla legge nuova (art. 144 cpv. 2 CC) è stato rispettato, il perito incaricato di valutare la possibilità di trasferire il bambino a _____ avendo proceduto il 1° luglio 1999 a un esame psichiatrico congiunto tra la madre (a quel momento ancora in vita), il figlio e la nonna materna (rapporto peritale del 2 luglio 1999, agli atti); che nelle circostanze descritte non si ravvisano irregolarità formali, dunque, nemmeno vagliando la fattispecie d'ufficio; che l'irricevibilità dell'appello comporterebbe l'addebito dei costi alla parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), ovvero a _____ come firmataria della procura esibita dalla legale, la defunta non potendo con ogni evidenza entrare in linea di conto; che nondimeno, date le particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di costi, mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è nemmeno stato intimato; che l'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv.

_____, _____; – avv. _____ - _____, _____; – avv. _____, _____ o. Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – _____, _____. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.